

Imposta di successione

L'imposta di successione è stata reintrodotta con il DL 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge n. 286 del 24 novembre 2006. In precedenza, il 25 ottobre 2001 l'imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa.

L'imposta è disciplinata dalle disposizioni in vigore prima della soppressione (D.LGS 31 ottobre 1990 n. 346), salvo alcune disposizioni particolari introdotte dal DL 262/2006.

L'imposta si applica alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Nel caso di donazioni l'imposta si applica alle donazioni stipulate dal 29 novembre 2006.

Le norme applicabili alle successioni risultano essere comunque sempre quelle in vigore al momento dell'apertura della successione. Pertanto, la liquidazione dell'imposta in capo agli eredi dovrà seguire la normativa vigente al momento dell'apertura della successione.

Questo orientamento è confermato da una sentenza della Cassazione in relazione alla dichiarazione di successione. La Suprema Corte (Cassazione n. 8273/2001) ha infatti precisato che "l'imposta sulle successioni deve essere applicata in base alla legge vigente alla data di apertura della successione, che avviene al momento della morte del de cuius e non in base a quella vigente al momento della presentazione della denuncia di successione"

Presupposto oggettivo della tassazione

Il presupposto oggettivo **(1)** della tassazione è riconducibile al trasferimento di beni e/o diritti a seguito della morte del titolare degli stessi anche se detti beni sono all'estero **(2)**.

In particolare, con il decesso del titolare dei beni o diritti si apre un periodo volto ad identificare i soggetti civilisticamente deputati a subentrare nel patrimonio del de cuius che normalmente viene definito "apertura della successione".

La successione può essere a titolo universale (erede) o a titolo particolare (legato).

L'eredità, al contrario del legato, deve essere accettata. L'accettazione può anche essere con beneficio d'inventario con la conseguenza che il patrimonio del defunto non si confonde con quello dell'erede.

Presupposto soggettivo della tassazione

L'imposta è dovuta **(3)** dagli eredi e dai legatari che rivestano tale qualifica in base alla legge oppure in base ad un testamento. Gli eredi sono tra loro obbligati **(4)** in solido al pagamento dell'importo complessivo dell'imposta anche per la parte dovuta dai legatari.

I legatari sono invece obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Determinazione della base imponibile

in via preliminare bisogna provvedere al calcolo del valore globale netto **(5)** dell'asse ereditario. Questo è dato dalla differenza tra il valore complessivo alla data dell'apertura della successione dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e da eventuali oneri del patrimonio del defunto.

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti facenti capo al defunto ad esclusione di alcuni espressamente indicati dalla legge.

Sono esclusi dalla base imponibile:

- le assicurazioni sulla vita in relazione alle somme pagate a seguito della morte dell'assicurato a terzi;
- i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico;
- i crediti contestati giudizialmente sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

A questi vanno inseriti per presunzione **(6)** salvo prova contraria i beni mobili, i titoli al portatori, le partecipazioni in società di ogni tipo posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome. Inoltre, per un importo forfettario del 10% del valore globale netto **(7)** dell'asse ereditario si considerano appartenuti al defunto anche denaro, gioielli e mobilia.

Valutazione dell'attivo e detrazione dei debiti

La valutazione viene effettuata in base a precisi criteri espressamente indicati dal legislatore per ogni categoria di cespiti componente l'attivo ereditario.

Per quanto attiene gli immobili il legislatore ha previsto che il valore degli stessi debba essere determinato secondo il valore di mercato alla data di apertura della successione.

Tuttavia, non sono accertabili gli immobili e i diritti reali di godimento su di essi valorizzati secondo il criterio automatico previsto dall'imposta di registro.

Per la determinazione del valore dell'usufrutto, uso ed abitazione bisogna rapportare il valore della piena proprietà dell'immobile con il saggio di interesse legale vigente al momento dell'apertura della successione.

Una volta calcolato l'attivo ereditario si dovrà provvedere a detrarre alcune passività, quali ad esempio:

- i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi negli ultimi sei mesi di vita del defunto;
- le spese funerarie.

I debiti per poter essere ammessi in detrazione devono essere esistenti all'apertura della successione e devono risultare da atti scritti di data certa antecedente a quella di apertura della successione.

Una volta detratte le eventuali passività dall'attivo si otterrà il "valore netto" del patrimonio.

Fatto ciò si dovrà ridurre tale valore applicando una franchigia espressamente prevista dal legislatore.

Calcolo dell'imposta

Calcolato il valore netto del patrimonio al netto della franchigia, si dovrà provvedere ad applicare le aliquote fissate dalla legge in misura diversa a seconda della parentela esistente tra gli eredi o legatari e il defunto. Le aliquote da applicare al valore patrimoniale netto sono più favorevoli per i coloro che sono legati da un più stretto rapporto di parentela con il de cuius e più pregiudizievoli per gli altri soggetti terzi. Le aliquote sono:

- **4%** sul valore complessivo netto superiore per ciascun beneficiario a Euro 1.000.000, 00 per eredità devolute a favore del coniuge e dei parenti in linea retta;
- **6%** per eredità devolute a favore di fratelli, sorelle, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado e di altri parenti fino al quarto grado;
- **8%** per eredità devolute a favore di altri soggetti.

Dichiarazione di successione

Gli eredi ed i legatari sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione entro il termini di dodici mesi dall'apertura della successione stessa.

Tuttavia, in determinate situazioni è possibile che la decorrenza del termine sia differente.

Qualora la devoluzione avvenga posteriormente all'apertura della successione il termine decorrerà dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato una variazione nella quota degli eredi o dei legatari terzi estranei.

Imposte ipotecarie-catastali

Oltre all'imposta di successione, sono dovute all'erario le imposte ipotecarie e catastali da calcolarsi esclusivamente sui beni immobili e diritti immobiliari caduti in successione.

Come sopra detto, il valore degli immobili è costituito dall'importo delle relative rendite catastali aggiornato con i coefficienti previsti dall'imposta di registro.

Le aliquote sono:

- **2%** imposta ipotecaria;

- **1%** imposta catastale;

salvo che l'erede dell'immobile, in occasione della presentazione della dichiarazione di successione, richieda i benefici fiscali della prima casa ricorrendone i presupposti.

In tal caso, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa per ciascuna di esse (Euro 168,00).

Modalità di pagamento

Le imposte vanno pagate come segue:

- le imposte ipotecarie e catastali vengono autoliquidate dall'erede e versate presso un istituto bancario con modello F23 (la ricevuta va allegata alla denuncia di successione da presentarsi all'Ufficio delle Entrate competente);

- l'imposta di successione, invece, viene liquidata dall'ufficio, che provvede ad inoltrarne la richiesta (avviso di liquidazione) all'erede all'indirizzo indicato nella denuncia di successione; l'erede (o gli eredi) dovranno versarla entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso con le stesse modalità di cui sopra, consegnando successivamente la ricevuta rilasciata dalla Banca all'Ufficio.

Imposta sulle donazioni

L'imposta colpisce i trasferimenti a titolo gratuito tra vivi comprese le liberalità indirette e la costituzione di vincoli di destinazione (esempio fondo patrimoniale e trust).

Sono soggette a tassazioni anche le donazioni presunte e quelle da atti stipulati all'estero che riguardano beneficiari residenti nel territorio italiano.

Al regime delle donazioni si applicano le stesse disposizioni previste per l'imposta di successione per cui l'imposta è determinata applicando le aliquote stabilite dal legislatore in funzione del grado di parentela esistente tra il donante ed il donatario.

Note

(1) si rimanda al comma 1 dell'articolo 1 del D.lgs. n. 346/1990 che stabilisce "L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

(2) il legislatore fiscale ha espressamente voluto inquadrare nella materia imponibile anche i beni esistenti all'estero. In particolare il comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs. n. 346/1990 recita che "L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti

(3) in relazione ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta il comma 1 dell'art 5 del D.lgs. n. 346/1990 ne fa una precisa elencazione "L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità.

(4) il primo comma dell'art 36 del D.lgs. n. 346/1990 prevede che "1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.

(5) si veda in proposito il primo comma dell'art 8 del D.lgs. n. 346/1990 che recita "Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo alla data dell'apertura della successione dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario

determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46 comma 3.

2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.

3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

(6) la presunzione è contenuta nel comma 1 dell'art 11 del D.lgs. n. 346/1990.

“Si considerano compresi nell'attivo ereditario:

a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art. 12 comma 1 lettera b);

b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome

(7) per quanto riguarda questi beni bisogna far riferimento al comma 2 dell'art 8 del D.lgs. n. 346/1990. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.